

## Approfondimento Normativo

### Contesto generale

L'area è in cui sono localizzati i supposti illeciti è compresa entro i confini del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e a ridosso dell'Area Marina Protetta di Capo Caccia / Isola Piana.

Gli interventi risultano inoltre compresi nel Sito di Interesse Comunitario ITB010042 *Capo Caccia (Isola Foradada e le altre isole) e Punta del Giglio* e nella Zona di Protezione Speciale ZPS ITB013044.

Il territorio risulta pertanto gestito dall'Ente Parco che presenta, entro la superficie gestita, delle **specie vegetali** endemiche e rare inserite nella Direttiva Habitat (come la Brassica insularis per esempio) e delle **specie faunistiche**, migratorie e stanziali, nidificanti, sia sulle rocce della parete più alta che in quelle in prossimità del mare, come Berta maggiore (Calonectris diomedea), Berta minore (Puffinus puffinus), Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), Falco Pellegrino (Falco peregrinus), Grifone (Gyps fulvus), Piccione selvatico (Columba livia), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Corvo imperiale (Corvus corax), Gabbiano corso (Larus audouinii), Barbagianni (Tyto alba ernesti)

Il sito è inoltre uno dei più importanti del Mare Mediterraneo per la nidificazione di Gyps fulvus e Hydrobates pelagicus.

Il percorso della Via Ferrata si spinge inoltre sotto l'area militare del Semaforo, superandola e raggiungendo quasi la parte di parete che sovrasta l'ingresso della Grotta di Nettuno.

### Responsabilità

**Art. 1 L.R. n. 4 del 26.02.1999:** entro i confini del Parco è responsabilità dell'Ente Parco *assicurarne ” la gestione (...) garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali (...)*

**Art. 7 L.R. n. 4 del 26.02.1999; art. 11 Statuto dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte** il Direttore, deve provvedere alla vigilanza *“ai fini del rispetto dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno del Parco” e “al rilascio dei pareri di conformità, i nulla osta e le autorizzazioni di propria competenza ()*.

## Progetti e interventi in Parchi, ZPS e SIC

- L' **art.5 del DPR 357/97** e il più recente **art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120** indicano che sono da “sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi”.

Si aggiunge inoltre che “se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione”

(<http://www.minambiente.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza-nella-normativa-italiana>).

## Habitat

Gli interventi sono stati realizzati negli habitat di interesse comunitario 8210 e 8310 della **Direttiva Habitat 92/43/CE**:

Habitat 8210 *Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica* è costituito da comunità di vegetazione casmofitica legata alle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni mediterranee a quello cacuminale nell'arco alpino.

Habitat 8310 *Grotte non ancora sfruttate a livello turistico* è costituito da cavità naturali non aperte alla fruizione turistica, che possono ospitare specie altamente specializzate, rare, spesso strettamente endemiche, e che sono di primaria importanza nella conservazione di specie animali dell' Allegato II quali pipistrelli e anfibi.

Il percorso ad anello permette alla Via Ferrata di occupare un'ampia porzione della parete, mentre vie di arrampicata sportiva sono state costruite sia a partire dalla Via Ferrata che poco prima della Grotta delle Brocche Rotte (nord) dove occupano una grande parete inclinata. Date le dimensioni della superficie occupata è nostra opinione che provochi, tra le varie cose, una frammentazione dell'habitat.

## Fauna e Flora

- Come già detto, il sito è unico per la ricchezza di flora e fauna protetta sia dalla Direttiva Habitat che quella Uccelli, con molte delle specie menzionate individuate come **SPEC3 dalla BirdLife International** e inserite come minacciate nelle **Liste Rosse** d'Italia.

In particolare, durante i sopralluoghi in gennaio 2016 è stata vista una coppia di Falco pellegrino e si è riusciti a filmare (vedasi allegato) uno dei due esemplari in prossimità della Via Ferrata.

- Le specie di interesse comunitario e conservazionistico sono tutelate dalla **LR23/98**.

La legge vieta di disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica e prevede (art.62) apposite autorizzazioni e prescrizioni finalizzate alla riduzione del disturbo antropico anche rispetto per impedire il disturbo durante la nidificazione (parate, cova, involo ecc.).

Bisogna ricordare che l'habitat roccioso è uno dei più importanti per la nidificazione dell'avifauna ed è scelto dalle specie perché difficile da raggiungere da parte dei predatori.

- Il **Ministero all'Ambiente (Gustin et al., 2009)** indica come minacce per il Falco pellegrino (che forma la coppia e si prepara per il nido a gennaio/febbraio e porta i piccoli all'involo d'estate) e il Corvo imperiale le strutture con cavi sospesi presso le pareti e la pratica dell'arrampicata sportiva: la presenza di persone in parete, infatti, in prossimità di un nido portano spesso all'abbandono dello stesso da parte degli adulti oppure allo spostamento della coppia verso altri luoghi riducendo le chance produttive.

## Tutela del Paesaggio

- Gli interventi sono stati realizzati nelle falesie e tutta l'area è compresa nella categoria del Piano Paesaggistico Regionale (LR8/25-11-2004) denominata **Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole**, considerata un *bene paesaggistico*.

In questo caso le Norme Tecniche richiedono espressamente un Piano di Regolamentazione delle Attività Alpinistiche da svolgersi nell'area, per una pianificazione delle attività rispettosa dell'ambiente (Norme Tecniche del PPR, Art. 24. comma 1, paragrafo a) punto 1).

In caso non sia presente il piano, valgono come sempre i vincoli più severi.

Il PPR, quindi, considera l'attività sulle rocce non priva di impatto sull'ambiente.

- Appartiene all'Area Carsica Algherese, un'area ricca di grotte di importanza faunistica, storica e biogeografica ([www.catastospeleologicoregionale.it](http://www.catastospeleologicoregionale.it)) pertanto tutelata dalla **LR 4/2007** "Norme per la tutela del patrimonio speleologico, delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia". La legge non vuole solo promuovere le attività in questo

contesto ma inserisce dei limiti di gestione legati alla tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche (art.4).

L'inserimento di centinaia e centinaia di installazioni in metallo che prevedono tra l'altro la foratura della roccia e il cemento per saldare gli ancoraggi ricade, secondo la nostra opinione, nei suoi commi:

(comma 1) "è vietato distruggere, occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le aree carsiche"

(comma 2) "non è consentita alcuna forma di fruizione dei beni tutelati quando ciò possa determinarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale".

## **Interventi nelle categorie individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico della Sardegna**

- Il **Piano di Assetto Idrogeologico della Sardegna** consultato ha mostrato che gli interventi sono stati attuati in una superficie di *Pericolo Frana Hg4* ed un livello di *Rischio Frana Rg4*.

Cioè aree in cui da definizione sono presenti *frane attive continue o stagionali; zone in cui è previsto l'areale di una frana attiva; zone in cui sono presenti evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti (Norme Tecniche Attuazione PAI)*.

Questo è anche confermato dal fatto che il Comune di Alghero è dovuto intervenire nella porzione di costa compresa tra Il Semaforo e la Scala del Cabirol su alcuni blocchi pericolanti alcuni dei quali situati proprio sulla parte meridionale della Via Ferrata (**aggiudicazione n.758 del 3-10-2014**).

Gli unici interventi consentiti in queste categorie (Norme Tecniche di Attuazione) sono quelli mobili, conservativi, consolidativi e di riduzione del rischio di frana.

L'art.23 indica che i divieti indicati sono "normalmente ribaditi a scopo esemplificativo e rafforzativo". Le Norme Tecniche indicano che "tutti gli interventi non espressamente elencati (nelle Norme di attuazione del PAI) sono inammissibili". Sono consentiti solo gli interventi elencati in articoli dal 31 al 34 e nelle altre disposizioni delle norme presenti.

Sia la Via Ferrata che le vie di arrampicata sportiva sono ovviamente dei percorsi fissi, con ancoraggi, cavi e gradini saldati alla roccia (vedasi Foto e Link Indispensabili allegati)

- In base alla documentazione raccolta (vedasi *Link Indispensabili*, accompagnamento di Linea Blu) appare chiaro che gli interventi sono stati realizzati precedentemente alla **LR 33 del 2014**, e che all'epoca il Comune di Alghero non aveva competenza sul PAI.

## **Accompagnamento e guida**

- Le attività professionali, didattiche e di accompagnamento, sono privilegio delle Guide Alpine e quelle non professionali degli Istruttori CAI (**legge 6/1989**).
- Altra legge di riferimento per la Sardegna è la Legge Regionale sulle Professioni Turistiche (**L.R. della Sardegna n. 20 del 18-12-2006** e successivi aggiornamenti)
- Riguardo l'attività di accompagnamento su roccia tenuta da membri di una Associazione Sportiva Dilettantistica si è espressa la **sentenza n.9048/04 del 8-10-04, sez.IV Tribunale di Milano** nella quale, su denuncia del Collegio delle Guide Alpine, sono stati condannati gli istruttori.